

STATUTO

**IL CAMMINO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA SARGON 3

Numero REA: CL - 80966

Codice fiscale: 01494920851

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

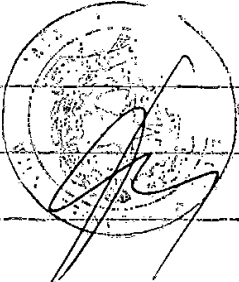
Parte 1 - Protocollo del 02-10-1998 - Statuto completo;	2
---	---

STATUTO..	Allegato A, all'atto
TITOLO I	n. 45438/4483 del
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	registro
ARTICOLO 1	
E' costituita una societa' cooperativa sociale a responsabi- lita' limitata denominata "IL CAMMINO Societa' Cooperativa Sociale a Responsabilita' Limitata".	
La Cooperativa ha sede in Gela, via Sargon, 3, opera su tutto il territorio nazionale e, con l'osservanza delle norme di legge, potra' istituire filiali, agenzie e rappresentanze. Potra' altresì cambiare indirizzo nell'ambito della medesi- ma città, ove ha sede legale, con deliberazione dell'Assem- blea ordinaria dei soci. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.	
ARTICOLO 2	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordi- naria dei soci, anche prima della scadenza del termine.	
TITOLO II	
SCOPO-OGGETTO	
ARTICOLO 3	
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire e' lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, numero 381, e cioè la societa' cooperativa ha lo scopo di perseguire	

	l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini e all'uopo intende	
	effettuare:	
	1) servizi socio-sanitari volti a garantire l'assistenza e	
	la cura a domicilio degli anziani, nonche' centri diurni,	
	soggiorni climatici, case di riposo e case albergo;	
	2) servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo,	
	telemonitoraggio, telediagnostica, telemedicina, ospedali-	
	zazione domiciliare e/o altri servizi sanitari di infotele-	
	matica e/o analoghi in genere, nonche' promuovere attivita'	
	di ricerca;	
	3) servizi socio-sanitari a favore di portatori di handi-	
	caps, e di tutte le categorie di soggetti svantaggiati, anche	
	temporaneamente, volti a superare le situazioni emarginanti	
	e a prevenire la disabilita' fisica, psichica e sensoriale,	
	per consentire la permanenza del portatore di handicap nel	
	proprio ambiente sociale e familiare;	
	4) l'assistenza e la cura dei soggetti portatori di handi-	
	caps, a domicilio, negli ospedali, in luoghi di villeggiatu-	
	ra, in istituti scolastici, in centri di istruzione privati,	
	e di tutti gli altri servizi inerenti;	
	5) l'istituzione e/o la gestione di centri di accoglienza in	
	favore degli extracomunitari, nonche' servizi e interventi	
	di sostegno volti al loro inserimento nella vita sociale;	
	6) servizi di segretariato sociale, servizio sociale profes-	

	zionale, centri diurni di accoglienza, nonché animazione	
	socio-culturale;	
	7) assistenza sociale, infermieristica e riabilitativa agli	
	anziani, ai minori, ai giovani, ai disabili, agli ammalati	
	in genere, a domicilio, ai disabili, agli ammalati in gene-	
	re, a domicilio e/o presso ospedali, enti pubblici e/o	
	privati; nonché servizi ausiliari e/o socio-sanitari negli	
	ospedali e nelle case di cura;	
	8) servizi sociali a favore di minori, anche attraverso la	
	gestione di asili nido, ludoteche e scuole materne, nonché	
	servizi ausiliari; recupero scolastico di soggetti social-	
	mente svantaggiati nella scuola;	
	9) servizi sociali a favore di adolescenti e giovani volti	
	alla prevenzione del disadattamento e della criminalità mi-	
	norile, mediante la gestione di servizi e di interventi fi-	
	nalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e gio-	
	vani in difficoltà; l'istituzione e/o la gestione di centri	
	di accoglienza per minori in attesa di affidamento e/o ado-	
	zione definitiva con l'ausilio di equipe psico-pedagogiche	
	altamente specializzate, nonché di case di accoglienza per	
	gestanti e ragazze madri;	
	10) l'istituzione e/o la gestione di comunità terapeutiche	
	e centri di riabilitazione per i tossicodipendenti, ai sensi	
	della normativa vigente ed emananda;	
	11) la preparazione e la fornitura di pasti caldi per anzia-	

	ni, disabili e/o ammalati in genere, sia a domicilio sia in	
	strutture aperte e/o residenziali, nonche' l'istituzione e/o	
	la gestione di refezioni scolastiche e collettive di ogni	
	altro genere;	
	12) lo sviluppo e l'incremento del turismo, in specie gio-	
	vanile, sociale e di massa, anche attraverso la progettazio-	
	ne e/o la gestione di villaggi turistici, ostelli, alberghi,	
	stabilimenti balneari, campeggi, colonie, impianti sportivi	
	e attivita' socio-ricreative in genere;	
	13) lo svolgimento e la gestione di censimenti, indagini co-	
	noscitive di ogni genere, nonche' ricerche sul territorio e	
	sui beni culturali e il riordino di archivi e biblioteche;	
	14) servizi di pulizia, manutenzione, custodia, giardinaggio	
	e sorveglianza;	
	15) l'acquisizione e/o la gestione di servizi di recapito	
	espressi, di lettura contatori, nonche' la consegna e/o la	
	riscossione di bollette e pagamenti in genere per conto di	
	enti pubblici, privati e singoli individui;	
	16) servizi di contabilita' e consulenza, nonche' di disbrigo	
	pratiche, anche in via automatizzata in favore di altre coo-	
	perative aventi scopi analoghi e/o affini e di terzi in ge-	
	nera compresa l'eleborazione dei dati, l'organizzazione a-	
	ziendale, l'espletamento di adempimenti amministrativi e	
	servizi di segreteria;	
	17) l'istituzione di centri di formazione professionale per	

	operare nel campo della formazione, riqualificazione e ag-	
	giornamento dei lavoratori disoccupati e occupati, al fine	
	di garantire loro il raggiungimento di una qualificazione	
	anche differente da quella prevista dall'oggetto sociale in	
	osservanza delle disposizioni regionali, nazionali e comuni-	
	tarie;	
	18) la costituzione e la gestione di un'agenzia per il lavo-	
	ro interinale in osservanza alla normativa regionale, nazio-	
	nale e comunitaria in materia;	
	19) lo svolgimento, con gestione separata, di attivita' a-	
	gricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate	
	all'inserimento di soggetti svantaggiati. All'uopo, le pre-	
	stazioni delle persone svantaggiate postulano attivita'	
	coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita'	
	previste dall'oggetto sociale; le attivita' di tipo "A" di	
	cui all'articolo 1 della Legge numero 381/91 devono essere	
	funzionalmente collegate; l'organizzazione amministrativa	
	deve consentire la netta separazione delle attivita' anzi	
	cennate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolat-	
	zioni da ricevere.	
	Per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale la	
	societa' potra':	
	a) assumere servizi presso enti pubblici e/o privati in con-	
	cessione, per trattativa privata, per pubblico appalto, o	
	nelle modalita' previste dalla normativa vigente;	

	b) associarsi e aderire a consorzi, associazioni temporanee	
	di impresa con altre cooperative similari, o consorzi di	
	cooperative;	
	c) acquistare, vendere, prendere in affitto e/o sotto forma	
	di leasing tutti quei beni mobili e immobili necessari per	
	il raggiungimento dei fini sociali;	
	d) stipulare convenzioni con enti pubblici, comuni, provin-	
	ce, regioni, comunita' montane, aziende ospedaliere ed enti	
	privati;	
	e) compiere tutte le operazioni tecniche, finanziarie, mobi-	
	liari ed immobiliari, bancarie e ipotecarie necessarie e/o	
	utili al conseguimento degli scopi sociali, nonche' usufrui-	
	re di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e di	
	ogni altro ente pubblico o privato;	
	f) prendere contatti con tutti gli organismi comunitari, com-	
	presa la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti), statali,	
	regionali, provinciali, e comunitari, per ottenere finanzia-	
	menti e contributi atti a favorire lo svolgimento dell'atti-	
	vita' sociale, in base alle leggi emanate ed emanande.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa e' retta dai principi della mutualita' senza	
	fini di speculazione privata e si propone altresì di parte-	
	cipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano,	
	aderendo a quegli organismi economici o sindacali che si	
	propengono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperati-	

vistiche, di lavoro o di esercizio.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa. Oltre ai suddetti soci e' prevista la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente.

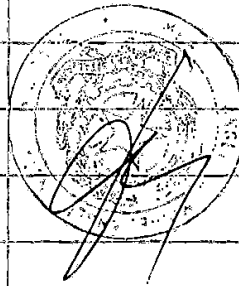
Ai detti soci volontari, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 numero 381.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al

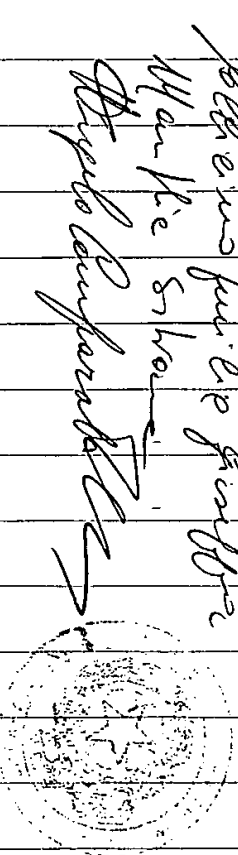
Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-



	scrivere, che non dovra' comunque essere superiore al limite	
	massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di legge e l'inesistenza di cause di incompatibi-	
	lita', delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara'	
	annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammis-	
	sione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	deliberazione diventera' inefficiente.	
	La domanda potra' essere rinnovata purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento di quanto dovuto previsto nel comma	
	a) dell'articolo 20; in tal caso l'ammissione puo' essere	
	nuovamente deliberata con effetto dall'annotazione nel Libro	
	Soci.	
	ARTICOLO 7	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalita' e	
	nei termini previsti dal suddetto articolo 20;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	c) a partecipare all'attivita' dell'impresa sociale.	

ARTICOLO 8		
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad		
altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed		
esplichino una attivita' concorrente, nonche', senza assenso		
del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favo-		
re di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od ana-		
logo a quello della Cooperativa.		
ARTICOLO 9		
I soci che abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile		
o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilita'		
(articolo 14) possono diventare soci onorari della Coopera-		
tiva con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.		
Possono diventare soci onorari della Cooperativa sempre con		
deliberazione dell'Assemblea ordinaria anche persone non so-		
cie aventi particolari titoli di merito nei confronti della		
Cooperativa.		
TITOLO IV		
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE		
ARTICOLO 10		
La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-		
sione o per causa di morte.		
ARTICOLO 11		
Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il		
socio:		
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;		

	b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricor-	
	rono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei con-	
	fronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilita' prevista dall'articolo 5, di quelli in pos-	
	sesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione	
	di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Coopera-	
	tiva, l'Assemblea ordinaria ha facolta' di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di eta'	
	pensionabile, fissando il limite massimo dell'eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limita-	
	tamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sara' deliberata dal Consiglio di Amministra-	
	zione nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	

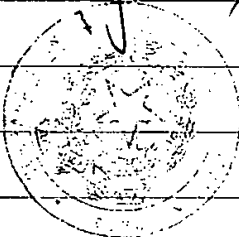
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per piu' di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel ver-	
	samento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Societa';	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilita' previste dall'articolo 8;	
	e) che svolga, o tenti di svolgere, attivita' in concorrenza	
	o contraria agli interessi sociali;	
	f) che nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'ar-	
	ticolo 1455 del Codice Civile;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbano essere comunicate ai soci che ne sono og-	
	getto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate a tutti gli	

	effetti dell'articolo 808 del Codice di procedura Civile,	
	alla decisione del Collegio Arbitrale di cui all'articolo 37	
	del presente statuto.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti	
	hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota di	
	capitale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, verra' entro i sei mesi successivi alla	
	approvazione del predetto bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della	
	quota da lui effettivamente versata avverra' nella misura	
	e con le modalita' previste nel precedente articolo, entro i	
	sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si sia verificata la morte.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso della	
	quota entro il termine di un anno.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota atto notorio dal	

*Stato Sociale
Marche
Cooperativa Sociale*



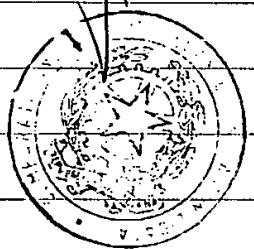
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sia stato richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.	
	ARTICOLO 18	
	In caso di recesso, decesso, decadenza od esclusione, i di-	
	ritti dei soci e degli eredi dei soci defunti, relativamente	
	ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposi-	
	to regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 19	
	Il patrimonio della societa' e' costituito:	
	a) dal Capitale sociale che e' variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avan-	
	zi di gestione di cui all'articolo 23 e con le quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi od	
	agli eredi dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	

 <i>Attestato di deposito della Società Il Cammino Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata</i>	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	f) dalla attrezzature, impianti, beni mobiliari ed immobiliari acquisiti dalla Cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante	
	la vita sociale.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e	
	precisamente :	
	a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 21	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	TITOLO VI	

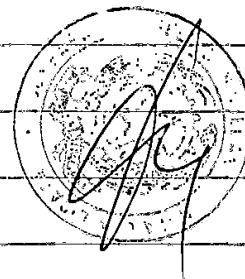
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO RESIDUO ATTIVO	
	ARTICOLO 22	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.	
	Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.	
	ARTICOLO 23	
	Le eventuali risultanze attive di gestione saranno così ripartite:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore al venti per cento (20%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del tre per cento (3%);	
	c) ad eventuale riserva straordinaria;	
	d) ai fini mutualistici e cooperativi.	

	Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle	
	quote sociali.	
	ARTICOLO 24	
	L'Assemblea puo' sempre deliberare, in deroga alle disposi-	
	zioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto in-	
	dicato alla lettera b), che tutti gli utili vengano devoluti	
	al fondo di riserva ordinario.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 25	
	Sono organi della Societa':	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 26	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro (24) ore dopo la prima, da affiggersi nel loca-	
	le della sede sociale, nelle succursali e nei cantieri di	
	lavoro almeno sette giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza di adempimento alla suddetta formalita' l'Assem-	

Illegible handwritten notes, possibly mentioning "Assemblea" and "Societa'".



	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa	
	con voto consultivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione potra', a sua discrezione ed	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	ASSEMBLEA ORDINARIA	
	ARTICOLO 27	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina le misure delle medaglie di presenza da corri-	
	spondersi agli Amministratori per la loro attivita' col-	
	legiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;	
	4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	5) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli Ammi-	



	nistratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale od eventual-	
	mente entro il mese precedente la chiusura dell'esercizio	
	per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio	
	di Amministrazione lo crederà necessario e ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto con indicazioni delle materie da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei	
	soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo; sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori, nonché su tutti gli eventuali argomenti espres-	
	samente attribuiti alla sua competenza da norme di legge in-	
	derogabili.	
	Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il	
	bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel	
	modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea	
	che deve discuterli.	

ARTICOLO 28

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Societa', per cui occorrera' la presenza diretta o per delega della meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 29

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa modalita' fissata di volta in volta dal Presidente; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procedera' di norma, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino nel libro soci da almeno tre mesi.



	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Il socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro	
	socio non amministratore che abbia diritto di voto, mediante	
	delega scritta; ogni socio delegato non puo' rappresentare	
	piu' di altri due soci.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni sindacali e di categoria cui la Cooperati-	
	va aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti	
	ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	ARTICOLO 31	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal Notaio.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 32	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque	
	Consiglieri eletti tra persone maggiorenni, dall'Assemblea	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre	
	anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza do-	

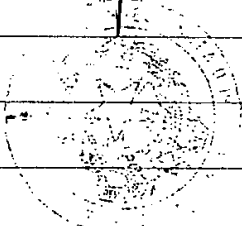
	vute per la loro attivita' collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Societa'.	
	Il Consiglio, a meno che non abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente;	
	puo' delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonche' tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di messo in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Alla riunione del Consiglio puo' sempre partecipare un rappresentante di ogni organizzazione di categoria cui la Cooperativa aderisce.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	

	quando cio' sia richiesto anche da un solo consigliere	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano interes-	
	sati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro	
	parenti od affini fino al terzo grado.	
	A parita' di voti, nelle votazioni palesi, prevale il	
	voto del Presidente, nelle segrete, la parita' importa la	
	reiezione della proposta.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi	
	poteri per la gestione della Societa'.	
	Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Con-	
	siglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni nell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attivita' sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui al paragrafo	
	c) dell'articolo 3;	
	g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione di nominare il Direttore determinandone le funzio-	

	ni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della Societa' ivi	
	compreso il Segretario amministrativo;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	j) designare gli amministratori che dovranno partecipare	
	alle Assemblee separate dei Soci;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge e del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea.	
	ARTICOLO 33	
	In caso di mancanza di uno o piu' amministratori il Consi-	
	glio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del Codice Civile.	
	PRESIDENTE	
	ARTICOLO 34	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente e' percio' autorizzato a riscuotere da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti	
	a qualsiasi Autorita' Giudiziaria ed Amministrativa ed in	

		qualunque grado di giurisdizione.
<i>polizino Mancie S. Hana Stipato S. Hana S. Hana</i>		Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione puo'
		delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice Presi-
		dente o ad un membro del Consiglio, nonche' con speciale
		procura ad impiegati della societa'.
		In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le
		di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
		COLLEGIO DEI SINDACI
		ARTICOLO 35
		Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi
		eletti dall'Assemblea.
		Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci
		Supplenti.
		Il Presidente del Collegio e' nominato dall'Assemblea.
		I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
		l'eventuale loro retribuzione annuale deve essere determina-
		ta dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo
		di durata del loro ufficio.
		ARTICOLO 36
		Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della so-
		cieta', vigila sull'osservanza delle leggi e del presente
		statuto, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
		corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri conta-
		bili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle
		riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte

	le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'As-	
	semblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il	
	carattere cooperativo della societa'.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabi-	
	lito per legge.	
	Di ogni ispezione anche individuale dovra' compilarsi verba-	
	le da inserire nell'apposito libro.	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	ARTICOLO 37	
	Le controversie relative a diritti disponibili che potessero	
	sorgere in relazione ai rapporti regolati dal presente sta-	
	tuto fra la societa' ed i soci, gli amministratori ed i	
	liquidatori saranno decise da un Collegio di tre arbitri dei	
	quali due saranno nominati rispettivamente dalle parti ed il	
	terzo d'accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tri-	
	bunale di Gela, cui spettera' anche la nomina dell'arbitro	
	per la parte inadempiente a nominare il proprio.	
	Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole	
	compositore, decidera' secondo equita' e provvedera' anche	
	sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.	
	ARTICOLO 38	

<i>Bozza di Statuto Marzia Sironi Responsabile</i>	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' do-	
	vra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 39	
	In caso di cessazione della Societa', l'intero patrimonio,	
	dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutua-	
	listico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.	
	In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e	
	della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze	
	e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Coope-	
	razione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 40	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamen-	
	ti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in Assemblea.	
	ARTICOLO 41	
	Per quanto non e' previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e della legislazione vigente	

in materia.

Licata, 29 luglio 1998.

Dolcino Giulio Giuseppe

Cotrone Rosanna

Marina Silvana

Simone Josefine

Marina Valentina

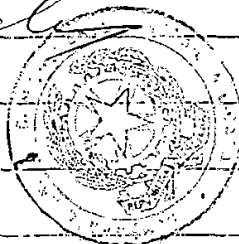
Leopoldo Petrucci

Orlando Daniele

Art. Orsola

Donato Elio Maria Fossano

Giuseppe Comparato



Copie conforme all'originale che si
rilascia per gli usi consentiti dalla legge
dipate 10 agosto 1998

Giuseppe Comparato





- pag. n.35 -

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duecentoquarantasette del primo trentuno del mese di dicembre, all'ora 10.00, presso la sede legale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa "Il Cammino" per discutere e deliberare sull' seguente ordine del giorno:

1. Conversione in Euro del Capitale Sociale attraverso la procedura prevista dall' art. 17 del D. Lgs. n. 243/98.

Prende la parola il Presidente, Sig.ra Pollicino Lucia e funge da segretario la Sig.ra D'Alba Daniela.

Il Presidente dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e la regolarità della convocazione dichiara aperta e valida la seduta. Passa quindi ad illustrare al punto all'ordine del giorno, proponendo di ridenominare in Euro e con applicazione del Tasso fisso di conversione di L. 1.936,27 per ogni Euro le quote sociali. Conseguentemente, il nuovo valore del Capitale sociale espresso in Euro è di seguito ricostruito:

- Capitale Sociale: Lit. 1.400.000
- Valore nominale delle singole quote: Lit. 100.000
- numero Totale delle quote emesse: 14
- Tasso di conversione lira / Euro: Lit. 1.936,27
- Valore nominale di una quota in Euro:
 $100.000 / 1.936,27 = \text{Euro } 51,646$
- Valore nominale di una quota con arrotondamento per Troncamento: Euro 51,64
- Capitale Sociale in Euro: $51,64 \times 14 = \text{Euro } 722,960$
- conversione in lire: $722,960 \times 1.936,27 \text{ lire} =$

- pag. n.36 -



LT 1.399.845

differenza del Capitale Sociale LT 155.
Il Capitale Sociale, dopo la conversione in Euro,
assume pertanto il valore complessivo di 722.960,00
Euro, suddiviso in n. 14 quote, ciascuna del
valore nominale pari a 51,64 Euro.
La differenza di valore del Capitale Sociale convertito
alla ridenominazione in Euro, pari a lire 155,71,
viene accreditata alla riserva legale.

Dopo breve discussione con intervento di tutti
cui viene preso atto della necessità della delibera
di conversione in oggetto, il Consiglio all'unanimità
Delibera

di procedere alla conversione delle quote sociali
e del Capitale Sociale secondo la modalità
predisposta.

Il Consiglio pertanto autorizza il Presidente ad
eseguire tutte le pratiche necessarie all'effettuazione
della citata operazione e ad apportare le
opportune modifiche allo Statuto.

Il Presidente, null'altro essendovi a deliberare
e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude
la seduta alle ore 11.00, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il Presidente.

Il segretario.

[Signature]

[Signature]

E' copia conforme a quanto contenuto alle pagine 35-36

del libro dei verbali CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della Soc. COOP IL CAMMINO

A.R.L.

con sede in GELA

libro vidimato a norma di legge.

Gela 30-01-02.

